

Regolamento Centro Operativo Editoriale del CAI

approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (CC) in data 10 ottobre 2014

COSTITUZIONE

Art. 1

1 - Il **CENTRO OPERATIVO EDITORIALE (COE)** è una struttura operativa del Club Alpino Italiano (CAI).
2 - Il COE è retto dal presente Regolamento che dispone sulle specifiche finalità nonché sull'autonomia organizzativa e funzionale e gestionale del COE stesso secondo le norme previste in materia dallo Statuto e dal Regolamento Generale e nel rispetto degli indirizzi definiti e approvati dal CC con delibera n. 4/2009 e da eventuali successive delibere.

Titolo I SCOPI, SUDDIVISIONE FUNZIONALE E SEDE

Art. 2

1. Il COE ha lo scopo di sovrintendere e coordinare le attività degli Organi Centrali secondo quanto deliberato dal Comitato Direttivo Centrale (CDC) e dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (CC) in materia di editoria, provvedendo alla produzione, diffusione e promozione dei relativi prodotti culturali.

Art. 3

1. Il COE ha sede presso la Sede Centrale del Sodalizio.

Art. 4

1. Il COE non può nominare od inviare propri rappresentanti presso organi od organizzazioni esterne, salvo espresso mandato del Comitato Direttivo Centrale (CDC).
2. Il COE non può assumere autonomamente impegni di natura finanziaria ed economico-patrimoniale che vincolino il CAI.

Titolo II COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE E DURATA

Art. 5

1. L'organico del COE può variare da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti, compreso il Presidente. I componenti svolgono attività operative in attuazione degli scopi e delle funzioni del COE di cui all'art. 2. Per le funzioni tecniche e amministrative (rispondenti ai profili professionali di Redattore e Segretario amministrativo) previste dall'Art. 9 – punti c-d-e, e Art. 16 punti 1 e 3, il COE può avvalersi della collaborazione professionale di soggetti all'uopo individuati dal Direttore del CAI e incaricati dal CDC.
2. Il numero dei componenti viene deciso dal CC su indicazioni fornite dal CDC e dal Presidente del COE in funzione delle attività programmate per il successivo triennio.
3. I componenti del COE vengono incaricati dal CC, tenuto conto delle indicazioni provenienti dal CDC e dal Presidente del COE.
4. I componenti del COE durano in carica tre anni e possono essere riconfermati dal CC, senza il limite del doppio mandato.
5. Alla scadenza del mandato triennale i componenti del COE rimangono in carica, nella pienezza dei poteri affidati, fino all'insediamento dei componenti del nuovo COE.
6. Il Presidente del COE viene nominato dal CC, sulla base delle indicazioni dei componenti del COE stesso, nella sua prima seduta utile successiva all'assegnazione degli incarichi ai componenti del COE; nel frattempo svolge le funzioni di Presidente del COE, per la sola gestione ordinaria, il componente con più anni di iscrizione al CAI.
7. Il Presidente del COE può rimanere in carica per non più di due trienni consecutivi. Il Presidente del COE che ha svolto i due mandati potrà essere ulteriormente incaricato a far parte del COE al pari degli altri componenti.

Art. 6 – COMPETENZA DEI COMPONENTI E GRATUITA' DELLE CARICHE

1 – La carica di Presidente del COE e gli incarichi dei componenti del COE sono gratuiti e possono essere affidati a soci del Sodalizio maggiorenni purché in possesso delle competenze ed esperienze necessarie, che possono essere tecniche o culturali legate al mondo dell'editoria.
2. I componenti del COE prestano la loro opera a titolo volontario e non possono essere retribuiti; hanno diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute nello svolgimento delle attività istituzionali nella misura e con le modalità deliberate dal CDC.

Art. 7 – NOMINA DEI COMPONENTI

Al rinnovo dei componenti provvede il CC in seduta convocata nel semestre successivo all'Assemblea dei Delegati (AD) che ha eletto il Presidente Generale (PG).

Art. 8

1. Le proposte di incarico da sottoporre al CC dovranno essere corredate da un esauriente curriculum che attesti l'idoneità a ricoprire la carica, le competenze specifiche (di cui all'art. 6 c. 1), la capacità sul campo in cui operare, sottoscritto dal candidato; candidature prive di curriculum verranno escluse. Non possono essere nominati componenti del COE soci che abbiano rapporti economici continuativi con il Sodalizio. Della sussistenza di tali condizioni ogni candidato prima di essere definitivamente incaricato deve rilasciare apposita dichiarazione scritta valida ai sensi di legge alla Direzione del CAI.

2 – Anche per i componenti del COE deve intendersi operante quanto disposto dal Regolamento generale in materia di "Cariche sociali e incarichi", "Condizioni per l'eleggibilità alla cariche sociali e per l'attribuzione di incarichi" e "incompatibilità tra cariche sociali".

3 – I componenti del COE per i quali sorgano o vengono comunque accertati gli interessi o i rapporti di cui al primo comma del presente articolo, decadono con provvedimento deliberato dal CC e verranno sostituiti ai sensi del successivo comma 5.

4 – Il componente che nel corso dell'anno, salvo giustificato motivo non dia contributi significativi alle attività programmate può essere sostituito dal CC, su proposta del Presidente COE. Nel caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi altra causa si procede secondo l'articolo 5 comma 3 del presente Regolamento.

5 – Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di componenti del COE per qualsiasi motivo decaduti o l'eventuale integrazione con nuovi componenti, il CC provvede ad assegnare l'incarico secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 3 del presente regolamento.

Art. 9 – COMPITI E ATTIVITA'

1. I componenti incaricati dal CC costituiscono il COE.

2 – Il COE alla sua prima riunione d'insediamento propone il Presidente. Successivamente, ad avvenuta nomina del Presidente, elegge il Vicepresidente.

3 – Il COE svolge le seguenti attività:

- a – provvede alla redazione di un Piano Editoriale annuale e/o poliennale che realizzi la comunicazione della cultura della montagna all'interno e all'esterno del Sodalizio, secondo gli indirizzi e le necessità degli Organi e delle strutture del CAI, tramite supporti a stampa, audiovisivi e informatici.
- b – provvede alla realizzazione del Piano Editoriale approvato con delibera assunte dal CDC e dal CC, mediante l'individuazione del Format editoriale di riferimento, ciascuno per ogni prodotto o Collana del Piano editoriale.
- c – provvede alla realizzazione tecnica dei singoli prodotti editoriali, con le seguenti funzioni:
 - c1 – Individuazione e coordinamento degli autori.
 - c2 – Compatibilità con il Format individuato.
 - c3 – Controllo e uniformazione testi.
 - c4 – Selezione e controllo qualità immagini
 - c5 – Editing
 - c6 – Supporto per l'affidamento degli incarichi di stampa e confezione.
- d – provvede alla promozione dei prodotti editoriali tramite la realizzazione di un Catalogo cartaceo e nel Web, on-line e PDF, con aggiornamenti continui a ogni cedola, e annunci sulla stampa periodica.
- e – provvede alla promozione esterna con comunicati stampa, presentazioni, eventi, da coordinarsi con gli organi centrali e del territorio.

Art. 10 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- rappresenta il COE;
- coordina il Redattore e il Segretario amministrativo;
- convoca le riunioni del COE almeno tre volte l'anno e ne presiede le sedute; in caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente;
- presenta al CC e al CDC la relazione annuale dell'attività svolta dal COE;
- è affidatario e responsabile dei beni in dotazione al COE così come individuati nell'inventario dei beni patrimoniali del Club Alpino Italiano;
- ha l'obbligo di informare tempestivamente il funzionario della Sede legale responsabile del patrimonio di ogni scomparsa, distruzione o danneggiamento dei beni affidati al COE.

Art. 11 - DECADENZA DEL COE

Il CC ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità, può dichiarare decaduti i componenti del COE e disporre il commissariamento del COE con effetto immediato, provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario ad acta.

Art. 12 - RAPPORTI CON CDC E CC

Il Presidente del COE dovrà sempre informare con sollecitudine i referenti di CDC e CC su accadimenti, emergenze, eventi straordinari o altro che non rientrino nel programma presentato e che abbiano carattere d'urgenza.

Art. 13 - FUNZIONAMENTO

1 - Il COE si riunisce su convocazione del Presidente (o del Vicepresidente in caso di impedimento del medesimo) o del Presidente Generale. Copia della convocazione è inoltrata al Presidente Generale, al Direttore, nonché ai referenti del CDC e CC.

2 - Il Segretario del COE ha il compito di redigere e conservare i verbali delle riunioni. In caso di sua assenza a una riunione il compito di redigere il verbale viene affidato a un altro componente del COE.

3 - Il verbale di ogni riunione deve essere sottoposto all'approvazione dei componenti del COE nella riunione successiva. Copia dei verbali approvati viene trasmessa ai referenti di CDC e CC e alla Direzione che provvede a inoltrarla ai componenti del CDC e CC.

Art. 14

1 - Le riunioni del COE sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

2 - Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti fatta salva la verifica della validità delle riunioni ai sensi del precedente comma 1. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del COE.

3 - Se ritenuto opportuno, il Presidente del COE può invitare alle riunioni persone esterne al COE e al CAI.

4 - Il COE può segnalare al CDC e alla Direzione l'esigenza di richiedere collaborazioni o incarichi di natura tecnica a esperti o organizzazioni esterne a titolo gratuito o oneroso; in ogni caso la relativa delibera compete al CDC.

Art. 15

Le spese per le attività e il funzionamento del COE sono effettuate, con riferimento alle delibere assunte dal CDC e dal CC, nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CAI.

Art. 16

1 - Entro il 31 agosto di ogni anno il Presidente del COE presenta al CDC, tramite la Direzione, il programma delle attività previste per l'anno successivo corredato dal relativo preventivo di costi e ricavi.

2 - Entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente del COE presenta al CDC la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e gli obiettivi raggiunti.

3 - I programmi e i budget previsionali di costi e ricavi, le relazioni, nonché gli inventari e i relativi aggiornamenti dei beni affidati al COE verranno redatti dal COE medesimo.

4 - Il CC esamina e approva i programmi e gli indirizzi di spesa per le attività del COE.

5 - Il CDC approva il budget di costi e ricavi del COE

Titolo III NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17

1 - Le norme del presente Regolamento possono essere modificate dal CC secondo le modalità previste dall'ordinamento interno.

2 - Il COE può proporre al CC eventuali modifiche al presente regolamento. Tali modifiche diverranno efficaci solo dopo l'approvazione del CC.

Art. 18

1 - Fino all'entrata in vigore del presente regolamento la CCP sarà costituita dagli attuali componenti che rimangono in carica con pieni poteri fino alla prima nomina dei componenti del COE da parte del CC nella prima seduta utile.

2 - Alla costituzione del COE il numero dei suoi componenti viene deciso dal CC su indicazioni fornite dal CDC e dal Presidente della CCP in funzione delle attività programmate.

3 - I componenti del COE vengono incaricati dal CC tenuto conto delle indicazioni provenienti dal CDC e dalla CCP.

4 - I componenti del COE alla prima nomina decadono alla scadenza del PG.